

INTERVISTA A GIOVANNI MARIA FLICK PRESIDENTE EMERITO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

«Che coraggio, la Consulta: sul 4 bis ha ricordato che la pena non è vendetta»

ERRICO NOVI

«**A**vevo un timore. Devo ammetterlo. Nel leggere il primo comunicato della Corte costituzionale, diffuso subito dopo la camera di consiglio sui permessi ai detenuti ostativi, ho temuto che i giudici volessero un po' mettere le mani avanti, di fronte all'uragano delle critiche, per non dire dei tentativi di pressione. In particolare nel passaggio in cui si precisava come il perimetro della decisione fosse limitato ai soli permessi e non agli altri benefici. E invece, l'ampio comunicato della Consulta arrivato poche ore fa è esemplare nella forza con cui afferma che "è giusto premiare chi collabora, ma non si può punire chi non collabora". Ricorda che non si può perché altrimenti si aggiunge ulteriore afflizione alla pena, si punisce lo pseudo-reato della non collaborazione, e si irroga dunque una pena disumana». Giovanni Maria Flick rilegge le motivazioni della sentenza costituzionale che ha dichiarato illegittima la presunzione assoluta secondo cui il detenuto ostativo che non collabora resta legato all'organizzazione criminale e quindi non può ottenere permessi. Il presidente emerito della Consulta se ne compiace non solo per passione civile ma anche per aver partecipato, da giudice delle leggi, a precedenti decisioni che non sempre avevano avuto la stessa coraggiosa determinazione in materia di esecuzione penale.

Adesso, Presidente Flick, il fronte allarmista paventa rischi eccessivi per i giudici di sorveglianza. Si

ipotizza un collegio unico nazionale che sollevi i singoli magistrati. Che ne pensa?

Come fa un collegio unico a valutare con accuratezza, magari da Roma, se un detenuto ostativo di Canicattì conserva o meno legami con il contesto criminale? Posso usare un'espressione antipatica, per dire cosa penso di simili argomentazioni?

Siamo qui per questo.

E allora le dico che mi pare davvero una carità pelosa. Nel momento in cui non si trovano altri argomenti ci si aggrappa alla necessità di proteggere il giudice dal rischio della decisione. Si dimentica o si finge di dimenticare che il rischio della decisione è la sostanza ultima del "mestiere di giudice". E poi mi chiedo: perché ci si preoccupa di sostituire il singolo magistrato con un collegio in fase di esecuzione e non si ha la stessa premura per il giudice che ordina le misure cautelari?

Perché nell'esecuzione il principio di umanità si impone in modo per qualcuno insopportabile?...

Ecco, ci arriviamo tra un attimo. Vorrei prima segnalare che tante preoccupazioni sono sorprendentemente, diciamo così, rivolte verso quello stesso giudice sul quale si scarica magari una funzione sussidiaria nelle tematiche relative al rapporto tra diritto penale ed economia. Non aggiungo altro se non il fatto che simili responsabilità finiscono per esondare dal carico istituzionale e costituzionale che in realtà spetta al giudice.

Ma insomma, un giudice di sorveglianza è affidabile o no?

Lei ironizza, evidentemente. Mi pare chiaro che dietro la preoccupazione per i presunti nuovi rischi a cui la sentenza sul 4 bis esporrebbe i magistrati di sorveglianza vi sia tutto quello sfondo di sostanziale sfiducia nei confronti dei giudici che assumono decisioni ritenute troppo clementi, troppo buone. Vi è cioè quella ricerca di automatismo legislativo che sottrae al giudice il suo preciso compito di valutazione del caso concreto: si pensi alla riforma alla legittima difesa.

Come quella sulla Rigopiano?

Ecco, è l'altra faccia della stessa medaglia. È il motivo che mi spinge a parlare di carità pelosa. È doveroso che i giudici, tutti, siano adeguatamente protetti; non è accettabile diffidare di loro per il semplice fatto che si distaccano dalle aspettative dell'opinione pubblica.

La sentenza sul 4 bis ha riaffermato il principio di umanità della pena?

Lo ha fatto nella misura in cui ha ricordato che la pena non può mai essere priva di speranza, altrimenti è appunto disumana e contraria alla dignità. Ma la Corte si è soprattutto allontanata da un'idea di esecuzione penale incentrata esclusivamente sull'inasprimento della sanzione, sulla vendetta. Inasprimento che troppo spesso non è tanto proporzionato alla gravità del fatto quanto ad altre finalità come quella di evitare la prescrizione. Ha implicitamente disvelato come una simile visione rischi di celarsi dietro alcune delle argomentazioni finora richiamate per difendere il nesso assoluto fra permessi e collaborazione: mi riferisco alla cosiddetta immodificabilità del dna mafioso. Ora, nel comunicato

che riporta le motivazioni della Consulta, si ricorda che la pronuncia sui permessi riguarda tutti i reati assoggettati all'ostatività dell'articolo 4 bis. E noi sappiamo che la categoria ormai comprende anche fattispecie del tutto estranee alla

mafia, come la corruzione. La legge che ha esteso il regime ostativo alla corruzione segnala proprio quell'idea tutta basata sull'inasprimento delle pene di cui le dicevo. **“Non si può punire chi non collabora”: esemplare. Ma perché la Corte ci arriva solo ora?**

La disumanità di una pena senza speranza era venuta da tempo all'attenzione della Corte, anche a proposito dell'ergastolo. In quel caso la si è superata in virtù di una contraddizione: nel senso che a un “fine pena mai” illegittimo nella sua dichiarazione si è contrapposta la legittimità della sua esecuzione, offerta dalla prospettiva della liberazione condizionale, quando sia meritata. Rispetto al 4 bis, nel 2003 ricordo bene, da giudice costituzionale, le perplessità all'interno della Corte, che impedirono di accogliere la questione di legittimità costituzionale posta dalla Cassazione. Però nello stes-

so tempo si è passati poi progressivamente per le pronunce sui casi di collaborazione inesigibile e di ammissibilità alle misure alternative in casi come quello della madre che deve accudire figli piccoli. Certo, solo con la conclusione di questo percorso, la Corte costituzionale ha avuto ora il coraggio di quell'affermazione così netta: non puoi punire qualcuno solo perché non collabora.

Quali sono gli altri pilastri della decisione?

Il primo: la presunzione secondo cui chi non collabora conserva legami con l'organizzazione criminale non è irragionevole ma non può essere assoluta. Secondo: una simile presunzione impedisce al giudice di valutare in concreto il percorso del singolo condannato. Terzo: sempre quella presunzione assoluta si fondava su una presunzione statistica che non ammetteva controprova. Si escludeva che un detenuto ostativo potesse rifiutare la collaborazione per motivi diversi dal suo legame con la organizzazione criminale. Naturalmente la Corte ha indicato criteri rigorosissimi per la valutazione dell'effettiva rescissione di quel le-

game. Serve una prova che abbia sistema di controlli da parte degli organi di polizia e di valutazioni dalla Procura nazionale antimafia che possono avere un rilievo ostativo molto rilevante, e che tengono conto anche del contesto esterno, non solo di quello personale in carcere.

Ma la sentenza sui permessi è il primo passo verso il superamento dell'ergastolo ostativo?

Non faccio pronostici da allibratore, mi perdoni. Penso, questo sì, che la tendenza debba essere quella di un superamento di una concezione che sta affermandosi e che non mi sembra condivisibile. Mi riferisco al paradosso per cui nell'accertamento processuale si dovrebbe giudicare il fatto e la pena e invece ora si giudica l'uomo, vale a dire il “mafioso” o il “corrotto”. Tanto è vero che le pene previste, ad esempio, per la corruzione impropria sono diventate ad esempio quasi più aspre di quelle previste per la corruzione propria, come se si guardasse appunto alla natura insuperabile di corruttore e non al fatto specifico. Allo stesso modo

**«LA DECISIONE CHE HA
RESO NON ASSOLUTO
IL VINCOLO DELLA
COLLABORAZIONE
PERCHÉ
IL DETENUTO
OSTATIVO POSSA
OTTENERE
PERMESSI
RICORDA CHE SI
DEVE
PERSEGUIRE
IL REATO,
NON IL NEMICO:
MAFIOSO
O CORROTTO
CHE SIA»**



la stessa forza di quel legame, basata anche su quel

nella fase di esecuzione si è andati verso il rovesciamento del principio per cui occorre giudicare l'uomo e il suo percorso rieducativo: adesso si pretende di veder giudicata, nell'esecuzione, anche, se non soprattutto, la gravità del fatto in sé. Mi auguro questo sì, che la smettiamo di ragionare per apriorismi e per affermazioni di tipo dogmatico e torneremo a difenderci da chi viola un unico codice penale, e a farlo nei limiti delle regole del codice di rito e secondo la Costituzione. Senza distinguere tra codice penale e processuale per il nemico e codice per tutti gli altri.